RELAZIONE ILLUSTRATIVA Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

La proposta di legge di modifica della l.r.41/2018 si rende necessaria al fine di meglio formulare alcune disposizioni della legge alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della legge entrata in vigore lo scorso ottobre 2018.

E' emersa infatti la necessità di prevedere una diversa formulazione dell'articolo 11, riguardante le nuove costruzioni in zone soggette ad alluvioni frequenti caratterizzate da fenomeni meno gravosi. In particolare, gli aggiornamenti sono i seguenti:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r.41/2018

Si rende necessario meglio formulare l'articolo 11 della l.r. 41 2018 per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, distinguendo tra i casi soggetti a magnitudo severa e molto severa da quelle in magnitudo moderata nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in funzione della magnitudo idraulica.

Pertanto nel caso di interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in zone a magnitudo elevata, le condizioni di attuazione rimangono quelle attuali.

Nel caso invece di interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in zone a magnitudo moderata, nel rispetto della gestione del rischio alluvioni, si dettaglia la possibilità di realizzare una ulteriore opera finalizzata al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, ovvero opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. Le altre opere realizzabili sono:

- a) opere idrauliche che assicura no l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata , unitamente ad opere di sopra elevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 12 della l.r.41/2018

In analogia a quanto previsto nelle aree di cui all'articolo 3 si rende necessario prevedere che sul patrimonio edilizio esistente, al solo fine di superare le barriere architettoniche, possano essere realizzati gli incrementi volumetrici necessari.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 13 della l.r.41/2018

Si rende necessario modificare le condizioni di attuazione relative gli impianti da fonte da energia rinnovabile in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del relativo rischio alluvioni.